

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO:

ART. 194 COMMA 1, LETT. A) -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LATINA N. 397/2019.

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Luglio alle ore 18,30 nella sede comunale;
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O		PRE	ASS				
MAGNAFICO FERNANDO		SI					
C O N S I G L I E R I		PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	
1. GUGLIETTA ALESSIO		SI		7. MARROCCO SANDRO		SI	
2. VERARDI FRANCESCO		SI		8. NICELLI ROBERTO		SI	
3. TRANI BRUNO		SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA		SI	
4. MARROCCO MARTA		SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO		SI	
5. SIMONE MAURO		SI		11. IZZI PAOLA		SI	
6. GUGLIETTA ANGELO			SI	12. PIETROSANTO CARLO		SI	
Tot.						12	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Pia FIORE**;

Essendo legale il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il consigliere Pietrosanto Carlo** nella sua qualità di **Vice Presidente del Consiglio** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 8 dell'ordine del giorno

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: **1. Marrocco Marta 2. Trani Bruno 3. Izzi Paola**;

Sono presenti gli Assessori esterni: **Marrocco Severino, Pannozzo Giulio, De Filippis Alessandra**;

Illustra l'argomento il Sindaco

Uditi gli interventi dei **Consiglieri Comunali** che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 8 del 28.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021.

VISTO l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

VISTO l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente dispone: "1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse".

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare n. 21 del 20.09.1993 ha definito il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabili, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. (...)".

ATTESO, altresì, che nella medesima circolare sono stati individuati i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia "quelli della certezza, cioè che esista effettivamente una obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente; quello della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; quello della esigibilità, cioè il pagamento non sia dilazionato da termine o condizione".

RILEVATO che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- i vigenti principi contabili e la disciplina legislativa di cui al Titolo III/ Capo IV del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzati alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbligano i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi e spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile/ finanziaria, che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e gestione delle spese (Corte dei Conti, Sez. controllo Friuli Venezia Giulia, n. 6/2005);
- con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il Consiglio Comunale esercita una mera funzione ricognitiva e, in particolare, il compito demandato alla deliberazione è rappresentato in quello di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dalla norma, di individuare le risorse necessarie per farvi fronte, riconducendo così l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente, preservando gli equilibri di bilancio.

VISTA la Relazione sul debito fuori bilancio a seguito della sentenza del Tribunale di Latina n. 397/2019, predisposta dall'Ufficio competente, la quale allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO che con la sentenza n. 397/2019 il Tribunale di Latina rigettava l'appello proposto dall'Ente avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fondi n. 345/2014 e, contestualmente, condannava il Comune di Lenola, da un lato, al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in € 354,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge) e, dall'altro, al versamento, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,

del DPR n. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame.

CONSIDERATO che la sentenza suddetta rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio, previste dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità.

CONSIDERATO il concreto rischio che la parte proceda con successivi atti giudiziari, che determinerebbero ancora maggior danno all'Ente.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO l'allegato parere rilasciato dall'Organo di revisione dell'Ente prot. 4974 del 26.07.2019.

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale.

Con la seguente votazione:

Presenti : 12 Votanti :12 Favorevoli: 12 Contrari: 0 Astenuti:0;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 397/2019 emessa dal Tribunale di Latina, pari all'importo complessivo così ammontante:

Onorari	€ 354,00
Spese Generali (15% su onorari)	€ 53,10
CPA (4 % su imponibile)	€ 16,28
IVA (22% su imponibile)	€ 93,14
Contributo Unificato giudizio di gravame	€ 98,00
Totale Debito Fuori Bilancio	€ 614,52

2. di dare atto che la copertura finanziaria riferita al suddetto debito di € 614,52 avverrà imputando la somma sul Cap. 51/00 del corrente bilancio;
3. di demandare al Responsabile del Servizio la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta;
4. di dare atto che il presente provvedimento non altera l'equilibrio di bilancio;
5. di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla relazione, alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Con separata votazione dall'esito identico,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e medesima votazione

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio

L'anno 2019, il giorno 25 luglio il Revisore dei Conti, Dott.ssa Rita Maria Cocozza nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 24 maggio 2018 ricevuta dal responsabile finanziario la proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 397/2019 pubblicata il 12/02/2019 R.G.n.5195/2014.

PREMESSO

che l'art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Rilevata la propria competenza all'espressione del presente parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) n. 6, il quale, in materia di compiti del Revisore dei conti, recita: "*b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: [...] 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni*";

Vista la documentazione allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale dalla quale emerge che tale debito fuori bilancio rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 194 del TUEL;

Considerato che la suddetta sentenza del Tribunale di Latina ha condannato il Comune di Lenola, rigettando l'appello dell'Ente avverso la Sentenza del giudice di pace di Fondi n.345/2014, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 354 oltre spese generali iva e contributo unificato giudizio di gravame per un totale debito fuori bilancio pari ad € 614,52.

Preso atto che tale debito è riconoscibile ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 194 del TUEL;

Appurato che il debito fuori bilancio di € 614,52 trova copertura nel cap.51/00 del corrente esercizio finanziario;

Visto l'art. 193 comma 3 del TUEL, il quale prescrive che: "*ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con*

riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2".

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Dato atto che il riconoscimento del debito suddetto rispetta i principi contabili e le norme di legge;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

L'Organo di Revisione, in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del Dlgs. 267/2000,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Inoltre ricorda che le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.23 comma 5 della Legge n.289 del 27/12/2002 dovranno essere trasmesse, entro i termini previsti dalla legge, alla competente Sezione della Corte dei Conti.

Lenola, 25 luglio 2019

L'Organo di Revisione

(Dott.ssa Rita Maria Cocozza)



Letto e approvato

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to PIETROSANTO CARLO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 30/07/2019



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Pia Fiore', written over the typed name.

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 662 dal **30 AGO, 2019** e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **30 AGO, 2019**

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 30/07/2019

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 30/07/2019

IL RESPONSABILE

F.to SARA CUOMO

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 30/07/2019

IL RESPONSABILE

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE